

## Interpellanza GUS

### San Luca Residence – Area speciale Clinica San Pietro

#### Risposta

Il Municipio intende rispondere alla seconda interpellanza presentata da Angela Plebani Zappa nel modo più esaustivo possibile, come da lei richiesto al Municipio per il tramite di una comunicazione via email trasmessa a tutti i Consiglieri comunali. Non verranno citati gli articoli di legge nella risposta per motivi di lettura. Questi saranno contenuti nella risposta che verrà pubblicata in internet.

L'Esecutivo comunale attraverso questa risposta auspica che sull'argomento possa essere fatta definitiva chiarezza e che i Consiglieri comunali possano comprendere i limiti entro i quali l'attuale Autorità comunale deve muoversi nel far rispettare quanto già deciso nelle Legislature precedenti.

#### **1. Il Cantone, trascorso questo lungo periodo, ha dato una risposta in merito ai contenuti del vincolo socio-sanitario?**

Il Municipio ha ricevuto la risposta da parte dell'Ufficio della pianificazione locale in data 19 giugno 2019. I servizi cantonali hanno precisato che il vincolo specifico "Area speciale Clinica San Pietro" limita l'insediamento a soli contenuti di carattere socio-sanitario. Il disciplinamento in vigore definisce dunque in modo univoco la finalità della zona, favorendo nel contempo un potenziale di sviluppo della struttura esistente. A titolo esemplificativo su che cosa s'intenda per contenuti socio-sanitari si richiama l'avviso cantonale favorevole (n. 74956 del 27 maggio 2011) sulla domanda di costruzione inerente 'l'edificazione di un nuovo stabile di appartamenti medicalizzati con annessi autorimessa e sistemazione esterna e la trasformazione dell'edificio esistente da ex clinica ad appartamenti medicalizzati con servizio ristorazione-bar'.

#### **2. E' possibile visionare il rapporto di pianificazione allestito al momento della richiesta di attribuire quel vincolo a quel sedime?**

Il documento è a disposizione presso la cancelleria comunale. In ogni caso ne riportiamo i contenuti essenziali dell'approvazione governativa del 7 maggio 2002 dell'area speciale Clinica San Pietro.

### ‘Zona estensiva, area speciale Clinica San Pietro

L’azzonamento di quest’area, che il PR78 attribuiva al terreno fuori zona edificabile, fa seguito all’invito espresso dal Dipartimento in sede di esame preliminare del Piano d’indirizzo. L’ampliamento della zona edificabile, relativamente consistente (superficie complessiva ca. 7'800 mq), interessa l’intero fondo 831. L’art. 14d NAPR prescrive il mantenimento delle destinazioni attuali e delle attività ad esse complementari, ed ammette l’ampliamento dell’edificazione esistente fino ad un massimo di 2'600 mq di SUL complessiva. L’altezza massima delle costruzioni è fissata a m. 11.00.

Lo scrivente Consiglio ritiene di accogliere l’azzonamento proposto nella misura in cui le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti degli edifici esistenti sono ammessi unicamente per la continuazione dell’attività socio-sanitaria esistente, nel rispetto di un potenziale edificatorio relativamente limitato.’

È stato quindi il Cantone a richiedere al Municipio di estendere la zona edificabile del comparto della Clinica San Luca.

### **3. Chi ha rilasciato la licenza edilizia? Chi si occupa di vigilare affinché la licenza sia rispettata?**

La licenza edilizia è stata rilasciata dal Municipio in data 16 giugno 2011. L’interpellante all’epoca del rilascio della licenza edilizia sedeva in Municipio per cui i contenuti della licenza edilizia le sono noti.

Qui di seguito riportiamo in modo completo i contenuti della relazione tecnica approvata dal Municipio il 16 giugno 2011:

#### ‘Prestazioni medico infermieristiche comprese nell’affitto

Come detto la caratteristica principale della residenza è un servizio infermieristico 24 ore su 24 fornito da personale qualificato per mezzo di un contratto di collaborazione con una società di servizi cure a domicilio.

È previsto che il servizio infermieristico incluso nell’affitto fornisca già alcune prestazioni di base per tutti gli inquilini. Per prestazioni di base s’intendono per esempio il controllo della pressione, il controllo, la somministrazione di medicinali e la sorveglianza.

Le ulteriori prestazioni infermieristiche non previste nell’affitto saranno a carico di ogni singolo inquilino in base alla tipologia di cura richiesta e verranno fornite dalla società di servizio cure a domicilio.

È pure previsto di dedicare uno spazio ad uno studio medico generico (o addirittura geriatrico) che sia a disposizione degli inquilini che della popolazione residente nella zona.

Il numero di dipendenti previsti sul posto è di 3 / 4 infermieri.

#### Prestazioni di pulizia delle camere comprese nell'affitto

Nell'affitto sono pure comprese le pulizie degli appartamenti forniti da personale della residenza. Si prevede una pulizia giornaliera con riassetto di ogni singola camera come pure una pulizia più intensiva una volta alla settimana.

Il numero di donne delle pulizie previste sul posto è di 3 / 4 e un custode.

#### Prestazioni di ristorazione comprese nell'affitto

L'affitto comprenderebbe pure la prima colazione ed un pasto (o pranzo o cena) da parte del servizio di ristorazione della residenza che verrebbe data in outsourcing ad una società specialistica.

Ne consegue pertanto che il Municipio deve controllare che i disposti contenuti nella relazione tecnica inclusa nella licenza edilizia siano rispettati. Concretamente deve vigilare che i dipendenti infermieri siano 3 / 4, che vi sia il personale di pulizia, un servizio di ristorazione e un medico, come pure che le camere vengano regolarmente pulite.

#### **4. Su quali basi verrà rilasciata l'abitabilità una volta terminati i lavori? Verificherete che vi siano le attività indicate nella domanda di costruzione e che i locali predisposti per attività siano idonei?**

L'abitabilità verrà rilasciata dal Municipio. L'abitabilità viene rilasciata se la costruzione ultimata rispetta le norme igienico-sanitarie e le norme UPI sono rispettate.

Il Municipio dovrà poi verificare durante l'operatività della struttura che i disposti contenuti nella licenza edilizia vengano rispettati, quindi che i dipendenti infermieri siano 3 / 4, che vi sia il personale di pulizia, un servizio di ristorazione e un medico, come pure che le camere vengano regolarmente pulite.

Il Cantone si occuperà di rilasciare i relativi collaudi cantonali. Il Laboratorio cantonale si occuperà della verifica del rispetto delle norme concernenti la ristorazione, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro verificherà il rispetto della Legge federale sul lavoro, mentre l'Ufficio di sanità si occuperà di rilasciare il collaudo relativo alla struttura nel rispetto dell'art. 38a della LSan, specificatamente il riconoscimento dell'abitabilità e dell'agibilità degli edifici di uso pubblico e collettivo. Concretamente si occuperà di verificare il rispetto delle norme per quanto riguarda il locale del medico e i servizi igienici, come pure il rispetto della Legge sui disabili.

Il Municipio nel suo agire è vincolato alla decisione municipale di rilascio della licenza edilizia del 16 giugno 2011 attraverso la quale è stato reputato il rispetto del vincolo pianificatorio presente.

## **5. La struttura ha ottenuto le autorizzazioni previste dall'art. 53 LSan?**

L'art. 53 della Legge sanitaria specifica che l'esercizio nel Cantone di un'attività sanitaria relativa a pazienti umani o animali è sottoposta a autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata agli operatori sanitari di cui all'art. 54.

L'art. 54 specifica quali sono gli operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, tra questi rientrano gli infermieri. Ne consegue pertanto che gli infermieri che lavoreranno presso la struttura dovranno essere abilitati dal Cantone nell'esercizio della loro professione.

Non è corretto quindi chiedere se la struttura deve ottenere le autorizzazioni sulla base dell'art. 53 LSan. Questo non è previsto.

## **6. Ritenuto che la domanda di costruzione specificava la presenza di 3-4 infermieri, di un dottore e di un servizio esterno di cure a domicilio, è possibile sapere se attualmente tali figure sono presenti in struttura?**

I locali destinati a medici e infermieri sono previsti nei piani della domanda di costruzione e sono stati eseguiti. Al momento il numero di ospiti presenti è piuttosto limitato e quindi la presenza di 3 / 4 infermieri non è giustificato.

Il Municipio ha comunque verificato i contratti di affitto della struttura, dove si evince che è presente un servizio di cure a domicilio. Al momento che l'intera struttura sarà ultimata, il Municipio verificherà il rispetto della Licenza edilizia.

## **7. Perché chi risiede al San Luca Residence deve trasferire il domicilio a Stabio? Gli ospiti di altri comuni presenti presso la Casa anziani di Stabio hanno trasferito anch'essi il domicilio a Stabio? Se no, quale legge stabilisce il trasferimento del domicilio quando si è ospiti in una struttura socio-sanitaria?**

Giusta l'art. 24 della Costituzione federale ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese (cpv. 1) e ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi (cpv. 2).

In questo senso, in base all'art. 6 LOC, è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio statuito dalla LOC si riallaccia in larga misura a quello retto dall'art. 23 del Codice civile svizzero, il quale a sua volta è basato su due principi: il primo è quello della necessità del domicilio, stante il quale ogni persona deve necessariamente possedere un domicilio. Il secondo invece impone, per ragioni pratiche, l'unità dello stesso, di modo che ogni persona non può avere più di un domicilio (RDAT II-1999 n. 3 consid. 4).

Secondo costante giurisprudenza, la costituzione del domicilio presuppone l'adempimento di due condizioni cumulative: quello oggettivo della residenza effettiva in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente. Vi è residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un luogo determinato, costituendo e intrattenendo con esso rapporti d'intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali. L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente (DTF 134 V 236 consid. 2.1). Non basta, in particolare, dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto (EROS RATTI, Il Comune, vol. I, 1987, pag. 60.). Se una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti la sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultino preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o paesi (DTF 125 III 100 consid. 3, 81 II 319 consid. 3). L'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC stabilisce che il collocamento di una persona in un istituto di cura non costituisce di per sé domicilio. Tale norma non esclude tuttavia la costituzione del domicilio nel luogo in cui la persona è in cura, bensì istituisce la presunzione confutabile, stante la quale la permanenza per scopi specifici quali il collocamento in istituti di cura, non implica il trasferimento del centro degli interessi in quel luogo. La presunzione può cadere quando una persona capace di discernimento giusta l'art. 16 CC decide volontariamente di stabilirsi in un istituto di cura con l'intenzione di rimanervi durevolmente (DTF 137 II 122 consid. 3.6, 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1). È il caso soprattutto delle persone maggiorenti e capaci di discernimento che decidono volontariamente di entrare in un ospizio o in una casa di cura con l'intenzione di trascorrervi gli ultimi anni della loro vita, conferendo in tal modo al loro soggiorno carattere permanente. L'entrata in un istituto di cura va considerata come volontaria anche quando avviene "per forza di cose". segnatamente quando è dettata dalla dipendenza dalle cure o da motivi finanziari (DTF 134 V 236 consid. 2.1, 133 V 309 consid. 3.1).

Nel caso della Clinica San Luca trattasi di appartamenti a misura di anziano con servizi esterni e non di un Istituto di cura. Ne consegue pertanto che il Municipio ritiene che siano presente le due condizioni cumulative citate in precedenza, nel concreto quello oggettivo della residenza effettiva in un determinato luogo e quello soggettivo dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirsi durevolmente. Per questo motivo si ritiene che il trasferimento del domicilio sia corretto e necessario.

Ai residenti della Clinica San Luca viene chiesto il trasferimento del domicilio in quanto, a differenza di un Istituto di cura, con loro viene inoltre stipulato un regolare contratto di locazione. La struttura della Clinica San Luca ci comunica l'entrata delle persone, precisa se trattasi di un soggiorno definitivo o di una prova. Nel caso di un soggiorno definitivo vengono chieste all'inquilino le sue intenzioni in merito al trasferimento del domicilio. Se quest'ultimo chiede un soggiorno, viene accettato di regola per la durata massima di un anno e in seguito viene richiesto il trasferimento del domicilio. In caso di prova non si procede ad alcuna registrazione nei primi tre mesi, dopodiché l'Ufficio controllo abitanti valuta la situazione.

## **IL MUNICIPIO**

Per la stesura di questa risposta l'amministrazione comunale ha impiegato 5 ore.